

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 22 aprile 2004¹,

visto il parere del Consiglio federale del 18 agosto 2004²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 71

II. Contribuzioni Se gli statuti lo prevedono è possibile esigere contribuzioni dai soci.

Art. 75a (nuovo)

Cbis. Responsa-
bilità

Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum.

² Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

¹ FF **2004** 4277

² FF **2004** 4285

³ RS **210**

